



**Liceo Statale
"Giuseppe Rechichi"
Polistena (RC)**



LICEO DELLE SCIENZE UMANE -LICEO ECONOMICO SOCIALE LICEOLINGUISTICO- LICEOMUSICALE

Sede Centrale—Uffici Amministrativi: Via G. Lombardi, 4 Polistena—Tel. 0966/439146

Sede Staccata: Via Vescovo Morabito, 19 – Polistena- tel.

0966/1901741 Sede Liceo Musicale: Via G. Garibaldi-Cinquefrondi—tel. 0966/439108

www.liceorechichipolistena.edu.it

e-mail: rcpm05000c@istruzione.it

postacertificata: rcpm05000c@pec.istruzione.it

COMUNICAZIONE N. 117

**Ai Sigg. Docenti e al Personale A.T.A.
Ai Sigg. Genitori e agli Alunni
Sito web: www.liceorechichipolistena.edu.it**

OGGETTO: indicazioni operative per la conclusione del secondo quadrimestre e gli scrutini di fine anno scolastico 2022-2023.

In riferimento all'oggetto si forniscono le seguenti indicazioni:

Adempimenti dei docenti e dei coordinatori:

- ogni docente almeno **due giorni prima** della data dello scrutinio inserirà nel registro elettronico, utilizzando le proprie credenziali, per ogni allievo le assenze e le proposte di voto espresse per ogni disciplina di insegnamento (selezionando nella sezione "Voti Finali e Scrutini" la voce "Voti Proposti" ed avendo cura di salvare i dati prima di uscire dall'applicazione), che saranno oggetto di discussione all'interno del Consiglio di classe;
- Il **coordinatore di classe** inserirà la proposta di voto di condotta ed avrà cura di verificare la completezza dei dati inseriti da ciascun docente alla sezione "Voti Proposti" e di procedere **entro le ore 12.00 del giorno precedente** il rispettivo consiglio di classe alla validazione degli stessi utilizzando l'area "Scrutinio" - in collaborazione con la segreteria didattica - e procedendo alla generazione del tabellone (prospetto complessivo) che verrà discusso in sede di Consiglio. Le eventuali rettifiche al tabellone sopraggiunte a seguito dello scrutinio dovranno essere caricate nel registro elettronico nello stesso giorno degli scrutini per permettere alla segreteria didattica di procedere alla generazione delle pagelle e alla pubblicazione del tabellone aggiornato.

INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE FINALE

Valutazione classi PRIME, SECONDE, TERZE, QUARTE

Il consiglio di classe procede alla valutazione degli studenti sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del D.P.R. n. 122 del 2009, **sono ammessi alla classe successiva gli studenti che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina.**

Nel caso in cui il voto di profitto dell'insegnamento trasversale di Educazione civica sia inferiore ai sei decimi, opera, in analogia alle altre discipline, l'istituto della sospensione del giudizio di cui all'articolo 4, comma 6 del d.P.R. n. 122 del 2009.

L'accertamento del recupero delle carenze formative relativo all'Educazione civica è affidato, collegialmente, a tutti i docenti che hanno impartito l'insegnamento nella classe, secondo il progetto d'istituto.

Per procedere alla valutazione finale dello studente, le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all'articolo 14, comma 7 del d.P.R. n. 122 del 2009, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza pandemica.

Adempimenti classi SECONDE

I Coordinatori di ogni rispettiva classe al termine dello scrutinio provvederanno a compilare per ciascun alunno, utilizzando l'apposita funzionalità del registro elettronico, la **CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.**

Valutazione degli alunni e degli studenti con disabilità o con DSA

Per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992, si procede alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento sulla base del **Piano Educativo Individualizzato**, anche tenendo conto degli adattamenti richiesti dalle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica.

Per gli alunni e gli studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento ai sensi della legge n. 170 del 2010, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il **Piano Didattico Personalizzato.**

VALUTAZIONE CLASSI QUINTE

Gli Esami di Stato sono disciplinati dall'**Ordinanza Ministeriale n.45 del 09/03/2023**.

“Superata la fase dell'emergenza sanitaria, l'esame di Stato torna alla normalità, cioè a quanto previsto dalle norme in vigore. Ci sono due prove scritte a carattere nazionale e un colloquio.

Lo svolgimento delle prove Invalsi è requisito di ammissione, ma non c'è connessione fra i risultati e gli esiti dell'Esame di Stato.

L'unica deroga riguarda i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO): lo svolgimento delle attività PCTO non è requisito di ammissione all'Esame”.

Nello scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino a un massimo di quaranta punti: dodici punti per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno.

La valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico.

Il voto finale dell'Esame di Stato è espresso in centesimi così suddivisi:

- massimo 40 punti per il credito scolastico
- massimo 20 punti per il primo scritto
- massimo 20 punti per il secondo scritto
- massimo 20 punti per il colloquio.

Nel corso degli scrutini finali, il Consiglio di classe decide l'ammissione o la non ammissione all'Esame di Stato, verificando la presenza dei seguenti requisiti:

- il voto delle singole discipline non deve essere inferiore a 6/10 (secondo il decreto legislativo 62 del 13 aprile 2017, "nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo")
- il voto in condotta non deve essere inferiore a 6/10
- la frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato
- la partecipazione alle prove Invalsi 2023.

ALUNNI NON AMMESSI PER SUPERAMENTO DEL NUMERO DELLE ASSENZE (VEDI ALLEGATO POF)

Gli scrutini di fine anno ed in particolare il superamento del monte ore di assenze previste per non ammettere un alunno allo scrutinio sono regolamentate dall'**articolo 14 del DPR 122 del 2009, c. 7**:

«A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo».

Si osserva che un grande numero di assenze sporadiche anche se in presenza di certificato medico non possono rientrare nella deroga appena descritta. In ogni caso, anche in presenza di assenze lunghe e concentrate in un lungo periodo, deve sussistere anche l'altra condizione, ovvero l'alunno deve essere valutato dai docenti, in mancanza di valutazioni egli non può essere ammesso agli scrutini neanche se le assenze sono concentrate e certificate.

Gli alunni che superano il monte ore limite di assenze non sono ammessi allo scrutinio finale perché è la stessa norma a stabilirne l'esclusione. Con l'esclusione lo studente non si procede quindi alla proposta del voto, neanche in quelle materie in cui eventualmente l'alunno avesse una valutazione.

In casi di superamento dei limiti del monte ore di assenze su registri e pagelle, poiché non si è proceduto allo scrutinio dell'alunno, andrà apposta la scritta **“escluso dallo scrutinio finale e non ammesso alla frequenza dell'anno successivo/all'esame finale di ciclo, ai sensi del comma 7 art. 14 DPR 122/09”**.

Deroghe:

Le possibili situazioni che permettono di derogare dall'obbligo di presenza dei tre quarti del monte ore annuale deliberate dal collegio dei docenti:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad eventi artistici di valenza almeno provinciale;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva e/o all'esame di Stato. Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione all'esame di Stato si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del consiglio di classe.

RISULTATI DEGLI SCRUTINI

In caso di mancata promozione o di mancata ammissione all'esame di Stato la comunicazione deve essere inviata tempestivamente, perché possa essere ricevuta, per tempo, dalla famiglia. E' fatto assoluto divieto diffondere notizie sull'andamento degli scrutini relativamente alle deliberazioni prese dal Consiglio di Classe ed in particolare alle posizioni assunte da uno o più docenti. Ogni informazione, se necessario, sarà fornita all'interessato, dal Dirigente, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 nel rispetto della privacy ai sensi del D. Lgs n.196/2003 e del GDPR N.679 del 2016. In presenza di alunni che abbiano conseguito risultati insufficienti in una o più discipline (vedi P.T.O.F.) in esecuzione a quanto previsto dall'O.M 92 del 5-11-07, verranno "sospesi nel giudizio". La scuola, subito dopo le operazioni dello scrutinio di giugno, comunicherà alle famiglie le decisioni assunte dal consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate e i voti riportati in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l'alunno non abbia raggiunto la sufficienza. Sul tabellone ufficiale, tali casi dovranno essere evidenziati con un asterisco riportando in calce la dicitura: **"Sospensione del giudizio"** ai sensi dell'O.M. 92 del 05.11.2007.

SPECIFICAZIONI IN MERITO ALLA VALUTAZIONE DEGLI ALLIEVI

LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI SPETTA AL CONSIGLIO DI CLASSE CON DELIBERAZIONE ASSUNTA, OVE NECESSARIO, A MAGGIORANZA

Ogni docente propone il voto ma tutte le decisioni sono di competenza del consiglio di classe e non del singolo docente. È per tale motivo che i voti sono solo "proposti" dal docente ma ratificati o modificati dal consiglio di classe. Il DPR n. 122/2009 all'art. 4/1 (Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado) così recita: "La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza".

PARTICOLARI SITUAZIONI CHE POTREBBE AFFRONTARE IL CONSIGLIO DI CLASSE

Possibile proposta di voti al di sotto del 6

Come detto tutti i voti dei docenti si intendono "proposti" e tutte le decisioni sono assunte dal consiglio di classe a maggioranza. Le proposte di voto dei singoli docenti, dunque, se motivatamente e ragionatamente contestate, devono seguire l'iter ordinario del processo di formazione delle decisioni collegiali. Pertanto, laddove in sede di scrutinio qualche voto proposto dai singoli docenti sia al di sotto del 6, per esaminare l'ammissione o non ammissione dell'allievo alla classe successiva o all'esame di Stato, il Dirigente o su delegato, dopo aver diretto la discussione, considerati gli orientamenti in essa scaturiti e le posizioni emerse, pone in votazione l'ammissione o la non ammissione. In caso di esito favorevole all'ammissione, tutti i voti insufficienti sono automaticamente elevati a sei. In caso di esito sfavorevole all'ammissione, il voto o i voti rimangono insufficienti e l'allievo non è ammesso alla classe successiva o all'Esame. Tale procedura vale sia per gli scrutini di II grado e indifferentemente per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva o all'esame di stato. Giova ricordare che in caso di deliberazioni da assumere a maggioranza non è ammessa l'astensione. Tutti i docenti devono votare compreso il presidente il cui voto prevale in caso di parità (art. 37/3 D. Lgs 297/94). Il Presidente del Consiglio di classe (di solito il Dirigente) non vota due volte ma, in caso di parità, il suo voto prevale. Ciò vuol dire che in caso di parità di voti prevale la proposta a cui ha dato il voto il Presidente, senza però apportare alcuna modifica al numero dei voti assegnati a ciascuna proposta.

Nel caso di **"non ammissione"** per gravi insufficienze, i coordinatori di classe, unitamente ai docenti della classe, provvederanno alla compilazione dell'apposito modello (contenente le motivazioni delle decisioni assunte dal Consiglio di Classe, nonché un dettagliato resoconto sulle carenze dell'alunno, indicando anche il giudizio proposto dai docenti in sede di scrutinio nella o nelle discipline nelle quali l'alunno non ha raggiunto totalmente la sufficienza) che sarà consegnato in segreteria per essere ritirato dai genitori degli alunni interessati o trasmesso attraverso il registro elettronico.

Identica procedura sarà seguita in caso di alunni con “Sospensione del giudizio”.

ALLEGATI (PTOF)

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI

Si ribadisce ancora una volta l'importanza di quanto esposto nel già citato art. 7 comma 1, che afferma che “la valutazione del comportamento degli studenti [...] si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza *nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole* che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare”.

Inoltre, secondo il comma 3 dello stesso art. 7, la valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere **motivata** con riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale”.

Si riportano nella seguente griglia gli **indicatori** che costituiscono il punto di partenza sulla cui base il Consiglio di Classe pone in discussione il **voto di condotta** da assegnare al singolo studente.

Voto	Descrittori
L'attribuzione del 10 prevede il verificarsi di tutti i descrittori	
10	<ul style="list-style-type: none"> - Comportamento corretto e responsabile, rispettoso delle persone e delle regole della scuola. - Vivo interesse e partecipazione attiva alle proposte didattiche. - Consapevolezza del proprio dovere, puntuale svolgimento delle consegne scolastiche. - Ruolo propositivo all'interno della classe. - Frequenza scolastica assidua
L'attribuzione dei voti 9, 8, prevede il verificarsi di tutti i descrittori	
9	<ul style="list-style-type: none"> - Comportamento corretto e responsabile, rispettoso delle persone e delle regole della scuola. - Interesse e partecipazione attiva alle proposte didattiche. - Consapevolezza del proprio dovere, puntuale svolgimento delle consegne scolastiche. - Frequenza scolastica assidua
8	<ul style="list-style-type: none"> - Comportamento corretto e rispettoso delle regole. - Interesse e partecipazione attiva alle proposte didattiche. - Puntuale svolgimento delle consegne scolastiche. - Frequenza scolastica costante.
Per l'attribuzione dei voti 7, 6, sono necessari almeno 3 descrittori	
7	<ul style="list-style-type: none"> - Comportamento rispettoso delle regole. - Modesto impegno nell'assolvimento dei propri doveri scolastici. - Irregolarità della frequenza con giustificazioni non tempestive e/o puntuali, ritardi o uscite anticipate.
6	<ul style="list-style-type: none"> - Comportamento scorretto (episodi di mancato rispetto del Regolamento scolastico, anche soggetti a sanzioni disciplinari). - Disturbo al regolare svolgimento delle lezioni, anche con note sul registro di classe con eventuali sanzioni disciplinari. - Frequenza scolastica irregolare (con numerose assenze e/o ritardi e/o uscite anticipate)
In fase di attribuzione del credito scolastico, il 6 in condotta comporta il minimo previsto dalla banda di oscillazione.	
5	Grave mancanza di rispetto per la dignità delle persone e per le regole della convivenza civile e scolastica, che abbia comportato o allontanamento temporaneo dalla classe per almeno 15 giorni o inadeguato percorso successivo di miglioramento (art. 4 DM 5 de 1 6/01/2009)

CRITERI PER LA PROMOZIONE O NON PROMOZIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

I docenti sottopongono al Consiglio di Classe, in seduta collegiale, i giudizi e le **proposte di voto** formulate per ogni studente.

Il C.d. Cl., collegialmente, sulla base del quadro delineato dai giudizi dei singoli docenti, individua gli studenti che, avendo raggiunto gli obiettivi formativi ed i contenuti, risultano in possesso dei requisiti idonei a consentire il proseguimento degli studi nella classe successiva.

Il C.d. Cl. valuta la possibilità per l'allievo di frequentare senza difficoltà l'attività didattica dell'anno successivo, così come approvato dal C.d. D.

1) Criterio di promovibilità

Risulteranno promossi gli alunni che nello scrutinio finale abbiano riportato almeno 6/10 in tutte le discipline e nel comportamento e che quindi hanno raggiunto gli obiettivi previsti nelle discipline e nel POF.

2) Criterio di non promovibilità

Risulteranno non promossi alla classe successiva gli allievi che presentino più di quattro (4) insufficienze per il primo anno e tre (3) per gli altri anni nelle discipline tali da compromettere la qualità del percorso formativo e degli apprendimenti e/o riportino il voto di Cinque nel comportamento.

3) Criterio di ammissione agli esami di stato

Risulteranno ammessi agli esami di stato gli allievi che nello scrutinio finale abbiano riportato almeno 6/10 in tutte le discipline e nel comportamento.

4) Criterio di sospensione del giudizio.

Risulteranno invece, sospesi dal giudizio, gli alunni che, pur avendo conseguito il voto di almeno 6/10 nel comportamento, non conseguono la sufficienza in una o più discipline fino ad un massimo di quattro per gli allievi che frequentano il primo anno e tre per tutti gli altri.

Nei casi di sospensione del giudizio nello scrutinio finale al punteggio di base della banda di oscillazione, individuata dalla media aritmetica dei voti conseguita nello stesso scrutinio, non saranno aggiunte frazioni di punto.

Nel caso di sospensione di giudizio sarà data comunicazione alle famiglie attraverso il registro elettronico. Per il saldo del debito, gli studenti per i quali in sede di scrutinio finale risulta la sospensione del giudizio, dovranno curare la preparazione nel periodo estivo anche frequentando, eventualmente, gli interventi di recupero che l'istituto organizzerà.

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO (VEDI ALLEGATO POF)

Il DPR 323/98, che costituisce il cosiddetto Regolamento, definisce meglio il concetto di credito, separando il CREDITO SCOLASTICO (art. 11) dal CREDITO FORMATIVO (art. 12). A tal proposito il punteggio è attribuito sulla base delle tabelle ministeriali fatte proprie dal Collegio Docenti ed inserite nel PTOF.

In particolare il Credito Scolastico esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta con riguardo al profitto e tenendo in considerazione anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo. Le attività complementari ed integrative ed eventuali altre attività svolte anche fuori dal contesto scolastico possono costituire i Crediti Formativi (Art.12 comma 2).

VALUTAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

CLASSI TERZE-QUARTE-QUINTE

Dall'anno scolastico 1998/1999, in base al **D.M. 452 del 12.12.98**, nello scrutinio finale, viene assegnato ad ogni studente del triennio il **credito scolastico**. La *somma dei punti* ottenuti in *terza, quarta e quinta classe* costituisce il credito scolastico che lo studente si porterà all'Esame di Stato conclusivo del suo corso di studi. Per l'anno scolastico in corso si torna ad utilizzare la tabella dell'allegato A al **D.lgs. n.62 del 13 aprile 2017** anche per la classi quinte, tornando allo svolgimento regolare dell'Esame di Stato prima della Pandemia.

TABELLA ALLEGATO A (D.lgs. n.62 del 13 aprile 2017)

Media dei VOTI	Fasce di credito III ANNO	Fasce di credito IV ANNO	Fasce di credito V ANNO
M = 6	7-8	8-9	9-10
6 < M ≤ 7	8-9	9-10	10-11
7 < M ≤ 8	9-10	10-11	11-12
8 < M ≤ 9	10-11	11-12	13-14
9 < M ≤ 10	11-12	12-13	14-15

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico.

Si rammenta che, giusta delibera del Collegio dei docenti, nel caso di ammissione all'Esame di Stato con voto di consiglio, verrà assegnato il credito scolastico previsto al minimo della banda di oscillazione.

AUMENTO DEL CREDITO SCOLASTICO

L'**aumento** fino al massimo della banda di oscillazione viene assegnato in presenza dei seguenti indicatori secondo lo schema allegato:

- partecipazione ad attività complementari ed integrative;
- credito formativo (per il quale si decide caso per caso, secondo quanto disposto da D.M. 24/02/2000, n.49, sulla rilevanza qualitativa e formativa delle esperienze, acquisite all'esterno della scuola e debitamente documentate)

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL CREDITO SCOLASTICO		
MEDIA DEI VOTI M =		
PUNTEGGIO INIZIALE		
Attività complementari e integrative (promosse della scuola)	Max2	0 - 0,4
Credito formativo (attività svolte all'esterno della scuola)	Max3	0 - 0,2

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Francesca Maria Morabito

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 d. lgs n.39/93